

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

**N. 3670-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PROVERA)**

**Comunicata alla Presidenza 30 gennaio 2006**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2005**

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, ha lo scopo di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare, attraverso una reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, una efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni a tale normativa.

Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo, si osserva come esso si componga di ventiquattro articoli, un preambolo ed un allegato.

Dopo aver individuato le definizioni necessarie per una puntuale applicazione dell'Accordo ed il campo di applicazione dello stesso (articoli 1 e 2), vengono disciplinati i casi di scambio di informazioni e documenti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, allo scopo di verificare la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione e di garantire, in particolare, il rispetto della normativa in materia di contraffazione e proprietà intellettuale (articoli da 3 a 6).

L'articolo 7 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente mentre l'articolo 8 prevede impegni reciproci ad esercitare una speciale sorveglianza da esercitare in determinate circostanze.

L'articolo 9 detta le indicazioni in ordine al ricorso alla consegna controllata mentre gli articoli 10 e 11 prevedono, rispettivamente, la lotta al riciclaggio di denaro e la disciplina sul recupero di crediti.

Gli articoli da 12 a 14 disciplinano le formalità da seguire per la richiesta delle infor-

mazioni e documenti nonché le regole da seguire in merito al loro utilizzo e diffusione garantendo comunque che lo scambio di dati personali avvenga nel rispetto di un livello di protezione giuridica minimo (articolo 18).

Ciascuna Amministrazione doganale ha la possibilità di richiedere all'altra l'avvio di indagini su operazioni doganali considerate in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente, prevedendo altresì che quest'ultima possa inviare funzionari della propria Amministrazione doganale affinché assistano a tali indagini e depongano in qualità di esperti o testimoni (articoli da 15 a 17).

L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni mentre l'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli dal 21 al 24, oltre a prevedere l'istituzione di una Commissione mista per la risoluzione di eventuali controversie, definiscono l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo, le modalità da seguire per modificare o integrare l'Accordo nonché l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dello stesso.

La Commissione ha approvato alcune correzioni all'articolo 3 per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

24 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FASOLINO)

Roma, 25 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: «a decorrere dal 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2006», che le parole: «2005-2007», siano sostituite dalle altre: «2006-2008» e che, infine, le parole: «per l'anno 2005», vengano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006».